



La Finanziaria 2005

COMMENTI
LE NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2005

REDDITI IMMOBILIARI - LOTTA AL SOMMERSO

ACCERTAMENTO AI FINI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO

L'Ufficio non può rideterminare l'imposta di registro se l'ammontare del canone di locazione risultante dal contratto è **non inferiore al 10%** del valore catastale dell'immobile.

ACCERTAMENTO AI FINI IRPEF

Qualora il reddito dell'immobile locato **indicato in dichiarazione dei redditi** sia **non inferiore al maggiore** dei seguenti importi:

1. canone di locazione risultante dal contratto ridotto del 15%;
2. 10% del **valore catastale dell'immobile**;

all'Ufficio è preclusa l'attività di accertamento del reddito immobiliare.

Qualora **sia stata omessa la registrazione del contratto di locazione dell'immobile** si presume l'esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d'imposta precedenti a quello nel quale viene accertato il rapporto contrattuale. L'accertamento è effettuato con riferimento ad un canone di locazione presunto pari al 10% del **valore catastale dell'immobile**.

Le disposizioni in esame **non si applicano** con riferimento ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo c.d. "concordati", di cui agli artt. 2, comma 3 e 4, commi 2 e 3, Legge n. 431/98.

DENUNCIA ALLA P.S.

La comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza della cessione, locazione, ecc. di un immobile dovrà **essere effettuata all'Agenzia delle Entrate in via telematica**, anche tramite gli intermediari abilitati.

La presentazione per la registrazione dell'atto di cessione/locazione sostituisce la predetta comunicazione da parte dell'interessato.

La comunicazione in esame va effettuata anche da parte degli intermediari immobiliari, anche relativamente ai contratti di locazione di durata inferiore ad un mese.

NOVITÀ DEDUZIONI IRAP

DEDUZIONE PER PMI

È innalzata, a decorrere dal 2005, l'ulteriore deduzione prevista per i soggetti passivi dell'IRAP il cui valore della produzione è compreso nei seguenti scaglioni:

BASE IMPONIBILE IRAP (IN €)		DEDUZIONE
Non superiore a 180.759,91	→	€ 8.000
Superiore a 180.759,91 ma non a 180.839,91	→	€ 6.000
Superiore a 180.839,91 ma non a 180.919,91	→	€ 4.000
Superiore a 180.919,91 ma non a 180.999,91	→	€ 2.000

DEDUZIONE PER INCREMENTO BASE OCCUPAZIONALE

Dalla base imponibile IRAP é possibile dedurre il costo del personale assunto con contratto a tempo indeterminato che costituisce **incremento della base occupazionale rispetto al personale mediamente occupato nel 2004**.

La deduzione spetta **fino a € 20.000 per ciascun nuovo dipendente assunto** ed è, in ogni caso, limitata all'incremento complessivo del costo del personale di cui alla voce B.9 e B.14 del conto economico.

Rilevano gli incrementi nei tre periodi d'imposta successivi al 31.12.2004 (2005, 2006 e 2007). La media dell'incremento occupazionale di tali periodi costituisce l'incremento massimo anche dei periodi successivi.



La nuova deduzione in esame è applicabile a partire dal periodo d'imposta in cui interviene l'approvazione da parte della Commissione europea.

RIFORMA TASSAZIONE IRPEF

I nuovi scaglioni e le nuove aliquote IRPEF applicabili dal 2005 sono i seguenti:

REDDITO IMPONIBILE	ALIQUOTE
Fino a € 26.000	23%
Oltre € 26.000 fino a € 33.500	33%
Oltre € 33.500	39%
È inoltre previsto un “contributo di solidarietà” del 4% sulla parte di reddito eccedente € 100.000 .	

Le detrazioni per carichi di famiglia sono sostituite con **deduzioni per carichi di famiglia**. Le nuove deduzioni sono le seguenti:

TIPOLOGIA DEDUZIONE	AMMONTARE
Coniuge non legalmente ed effettivamente separato	€ 3.200
Figli Altri familiari ex art. 433, C.c. conviventi o che percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria	€ 2.900 aumentata a: € 3.450 per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni € 3.200 per il primo figlio se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli € 3.700 per ciascun figlio portatore di handicap

È introdotta inoltre una **nuova deduzione**, di **importo massimo pari a € 1.820**, per le c.d. “badanti”, vale a dire per le spese **documentate** sostenute per gli **addetti all'assistenza personale** (propria o dei familiari di cui all'art. 433, C.c.) nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

È stata ulteriormente prorogata **al 30.6.2005** la possibilità di rivalutare il costo delle partecipazioni e dei terreni **posseduti, non in regime di impresa, alla data dell'1.7.2003**.

CONTRASTO ALL'EVASIONE IN MATERIA DI IVA

DICHIARAZIONE D'INTENTO

Il fornitore di un esportatore abituale che riceve la dichiarazione d'intento deve comunicare i relativi dati in via telematica all'Agenzia delle Entrate **entro il giorno 16 del mese successivo** al ricevimento. Le modalità operative saranno stabilite da un provvedimento di prossima emanazione.

Il mancato o l'inesatto invio della comunicazione è punito con la sanzione dal 100% al 200% dell'imposta non applicata. Inoltre, il fornitore è **responsabile in solido** con l'esportatore abituale dell'imposta evasa **correlata alla infedeltà** della dichiarazione d'intento ricevuta.

RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELL'ACQUIRENTE

È prevista per **alcune categorie di beni**, da individuare con apposito Decreto sulla base delle analisi effettuate sui fenomeni di frode, la **responsabilità solidale dell'acquirente** per il mancato versamento dell'IVA in presenza di una **cessione effettuata a prezzi inferiori al valore normale**.

È comunque possibile dimostrare che il prezzo inferiore della cessione è connesso ad eventi o situazioni oggettivamente rilevabili o a specifiche disposizioni di legge e che comunque non dipende dalla volontà delle parti di non versare l'IVA.

PIANIFICAZIONE FISCALE CONCORDATA

È introdotto dal 2005 l'istituto della pianificazione fiscale concordata, riservato ai titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo **cui si applicano gli studi di settore nel 2003**.

OGGETTO DELLA PIANIFICAZIONE

La pianificazione fiscale determina per un triennio la **base imponibile dell'attività caratteristica svolta** e comporta la riduzione dell'imposizione fiscale e contributiva con riferimento agli importi che eccedono la base imponibile pianificata.

MODALITÀ OPERATIVE

La proposta di pianificazione fiscale è **individuale** ed è **formulata dall'Agenzia delle Entrate** che propone all'interessato la base imponibile caratteristica dell'attività svolta da "accettare".

Il contribuente ha tempo **60 giorni dal ricevimento** della proposta **per aderire** o instaurare un contraddittorio con l'Ufficio, anche con l'assistenza di un intermediario abilitato alla trasmissione telematica, al fine di dimostrare l'evidente infondatezza dell'importo proposto.

L'adesione alla pianificazione fiscale si perfeziona con l'accettazione degli importi proposti dall'Agenzia delle Entrate, **ferma restando la congruità dei ricavi/compensi agli studi di settore per ciascun periodo d'imposta**.

EFFETTI

Per i periodi oggetto di pianificazione:

- ♦ sono inibiti i poteri di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e IVA;
- ♦ si applicano, sul reddito dichiarato **eccedente quello pianificato** le aliquote IRPEF e IRES **ridotte di quattro punti percentuali**. La riduzione non si applica per l'aliquota del 23% del primo scaglione IRPEF;
- ♦ è esclusa l'applicazione dei contributi previdenziali sul reddito eccedente quello pianificato, salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi. Tuttavia, per i soggetti iscritti a Casse autonome la riduzione contributiva si applica solo se prevista dalle stesse;
- ♦ il contribuente è tenuto ad assolvere comunque a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti ai fini IVA (emissione scontrino/ricevuta, fatturazione, registrazione, liquidazione e versamento dell'imposta).

STUDI DI SETTORE

ACCERTAMENTO PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ ORDINARIA

A decorrere dal 2004, l'accertamento sulla base degli studi di settore alle imprese in contabilità ordinaria (per obbligo o per opzione) e ai lavoratori autonomi è effettuato solo in presenza di **non congruità per almeno 2 periodi d'imposta su 3 consecutivi**.

È stata introdotta una nuova ipotesi di **accertamento automatico** per le imprese in contabilità ordinaria (per obbligo o per opzione) in presenza di "significative situazioni di incoerenza" rispetto a specifici indici economici, finanziari o patrimoniali, individuati da un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

ADEGUAMENTO AGLI STUDI DI SETTORE

L'adeguamento agli studi di settore in dichiarazione si estende anche **ai fini IRAP**.

Ai fini IVA i maggiori corrispettivi dovranno essere **indicati nella dichiarazione annuale** e il versamento del relativo maggiore importo, senza sanzioni, va effettuato **entro il saldo delle imposte dirette** (20.6 o 20.7 con maggiorazione dello 0,40%).

È stata introdotta una **maggiorazione del 3%**, a decorrere dal secondo periodo di applicazione o di revisione dello studio di settore, calcolata sui **maggiori ricavi/compensi "richiesti"** da Gerico per l'adeguamento. Tale maggiorazione si applica soltanto **se lo scostamento supera il 10% dei ricavi/compensi contabilizzati**.

PROROGA ACCERTAMENTI ICI

Sono **prorogati al 31.12.2005** i termini a disposizione dei Comuni per effettuare gli accertamenti ICI scaduti al 31.12.2004, limitatamente agli anni 2000 e successivi.

INDENNIZZO ROTTAMAZIONE LICENZE

È riproposto l'indennizzo a favore dei commercianti che cessano l'attività consegnando la licenza in Comune **nel periodo 1.1.2005-31.12.2007**.

Le domande per la concessione dell'indennizzo possono essere presentate entro il 31.1.2008.

Per poter finanziare l'indennizzo in esame è prevista la **proroga della maggiorazione** dell'aliquota contributiva IVS, pari allo 0,09%, fino al 31.12.2009.

IMPOSTA DI REGISTRO, CC.GG., BOLLO, IPOTECARIA E CATASTALE

È disposto l'**aumento degli importi fissi** dell'imposta di registro, della tassa di concessione governativa, imposta di bollo, ipotecaria e catastale, nonché delle tasse ipotecarie e diritti speciali. A tal fine dovrà essere emanato entro il 31.1.2005 un apposito Decreto ministeriale.

LIQUIDAZIONE TASSAZIONE SEPARATA

Viene ora recepita dal Legislatore la procedura di liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata.

Tale procedura si basa sulla **preventiva comunicazione all'interessato dell'esito dell'atto di liquidazione dell'imposta**.

OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE

Assume **rilevanza penale** l'omesso versamento delle ritenute, risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti, **per un importo superiore a € 50.000** se non versate entro i termini di presentazione del mod. 770.

INVIO TELEMATICO CORRISPETTIVI DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE

Le imprese della grande distribuzione che operano in **esercizi di medie/grandi strutture di vendita** (superficie superiore a 150 mq. in Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti o superiore a 250 mq. in Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti) **possono non emettere lo scontrino fiscale** a condizione che l'ammontare giornaliero dei corrispettivi sia comunicato telematicamente all'Agenzia delle Entrate. Le modalità e i termini della trasmissione telematica saranno stabiliti da un Provvedimento di prossima emanazione.

ASSOCIAZIONE SPORTIVE DILETTANTISTICHE E PRESTAZIONI PUBBLICITARIE – comma 470

Per le associazioni/società sportive dilettantistiche la pubblicità, in qualunque modo realizzata negli impianti sportivi con capienza inferiore a 3.000 posti, è considerata ai fini dell'applicazione dell'IVA per le attività di spettacolo, in rapporto di occasionalità rispetto all'evento sportivo direttamente organizzato.

AFFRANCAMENTO RISERVA IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA – commi da 473 a 478

E' possibile affrancare le riserve in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio d'esercizio in corso al 31.12.2004 mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP nella misura del 10%. Relativamente ai saldi attivi di rivalutazione costituiti a seguito delle leggi n. 408/90, n. 413/91 e n. 342/2000, l'imposta sostitutiva è pari al 4%. Non possono essere affrancate le riserve per ammortamenti anticipati.

L'imposta sostitutiva è indeducibile ai fini delle imposte dei redditi e IRAP e viene liquidata, in unica soluzione, nella dichiarazione relativa al 2004 (UNICO 2005).

APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO

Alla raccolta delle giocate con gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, TULPS (apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici con vincite in denaro) è applicabile il regime IVA di esenzione.

Viene quindi riconosciuta l'esenzione da IVA di cui all'art. 10, n. 6, DPR n. 633/72 delle somme (ripartizione delle giocate) spettanti al Concessionario (titolare della rete per la gestione telematica del gioco), al gestore (proprietario degli apparecchi) e al raccoglitore delle giocate (pubblico esercizio).

DETRAZIONE IVA AUTOVEICOLI

È ulteriormente **prorogato fino al 31.12.2005** il regime di detrazione parziale (10% ovvero 50% per gli autoveicoli elettrici) dell'IVA relativa all'acquisto, importazione, acquisizione in leasing o noleggio dei veicoli compresi nella lett. c) dell'art. 19-bis 1, DPR n. 633/72 (autovetture per il trasporto di persone e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose; ciclomotori; motocicli di cilindrata non superiore a 350 cc.).

REGIME SPECIALE IVA AGRICOLTURA

È ulteriormente **prorogata fino al 31.12.2005** la possibilità per i produttori agricoli, con volume d'affari 2004 superiore a € 20.658,28, di applicare il regime speciale IVA di cui all'art. 34, DPR n. 633/72, che prevede la detrazione forfetizzata dell'IVA in base alle percentuali di compensazione.

Dal 2005 diviene **obbligatoria l'applicazione unitaria dell'IVA in presenza di più attività agricole** nell'ambito della medesima impresa.

IRAP IMPRESE AGRICOLE

Anche per il 2004 le imprese agricole potranno usufruire dell'applicazione dell'aliquota IRAP dell'**1,9%**.

BONUS AUTOTRASPORTATORI

Innanzitutto è prevista, dall'1.1.2004 al 31.12.2004, la **riduzione dell'aliquota dell'accisa di € 33,21391 per mille litri** per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva **superiore a 3,5 t**.

Inoltre, per gli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva **superiore a 11,5 t** la **riduzione dell'aliquota dell'accisa è limitata a € 16,03656 per mille litri**.

Per il rimborso delle somme spettanti, anche mediante compensazione, gli interessati dovranno presentare entro il 30.6.2005 apposita dichiarazione alla competente Agenzia delle Dogane.

I bonus in esame non rilevano ai fini IRPEF, IRES ed IRAP.

ALIQUTA CONTRIBUTIVA GESTIONE SEPARATA INPS

Dal 2005 l'aliquota contributiva pensionistica per i soggetti iscritti alla gestione separata INPS **sprovvisi di copertura previdenziale obbligatoria** è pari a quella prevista per i commercianti stabilita nella misura del **18,00%** (per la prima fascia di reddito) e del **19,00%** (per la seconda fascia di reddito).